



---

Il 4 maggio 2017 il Viceministro Bellanova ha risposto ad un'interrogazione urgente dei Deputati *Catalano, Bombassei e Galgano* del Gruppo Civici e Innovatori, in merito alla comunicazione Antitrust sull'Home Restaurant, a seguito della richiesta di parere da parte di *Giambattista Scivoletto* del 10 novembre 2016 (<https://goo.gl/5MWGde>).

Ecco il testo della risposta del Viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico in cui timidamente apre alle forti :

*Con l'atto in parola gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ad alcune previsioni restrittive della concorrenza presenti nel disegno di legge A.S. 2647, recante "Disciplina dell'attività di home restaurant", attualmente all'esame della X Commissione Senato.*

*Al riguardo, in via preliminare si fa presente che il testo di DDL in argomento, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di cui agli A.C. n. 3258, 3337, 3725 e 3807, è frutto dell'iniziativa legislativa parlamentare ed è finalizzato a regolare puntualmente una nuova tipologia di attività che si sta diffondendo sul territorio nazionale e che rischia, altrimenti, di configurarsi anomala sul piano della concorrenza, della fiscalità e della tutela della salute pubblica.*

*Come evidenziato, l'attività di home restaurant, delineata dal DDL in oggetto, viene svolta per il tramite di piattaforme digitali gestite da un "gestore" che mette in contatto l'"utente cuoco", che materialmente svolge l'attività di ristorazione, e l'utente finale "fruitore" che utilizza il servizio.*

*Ai fini dell'esercizio l'"utente cuoco" deve essere in possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e coperto da polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di home restaurant. Deve, altresì, svolgere la medesima attività utilizzando parte di una unità immobiliare ad uso abitativo, con le caratteristiche di abitabilità e di igiene, ai sensi della normativa vigente coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi.*

*Ai fini dell'avvio dell'attività non è richiesto alcuno specifico adempimento, salvo l'obbligo di registrarsi presso il "gestore" di una piattaforma digitale che provvederà sia all'intermediazione con gli "utenti fruitori" (compreso il pagamento digitale del servizio di ristorazione), che alla conservazione e messa a disposizione dei dati necessari al controllo dell'attività in questione, demandato ai Comuni e alle altre autorità competenti.*

*Alla luce della disciplina sopra rappresentata, la circostanza che l'attività in questione possa essere svolta solo tramite piattaforma digitale risulterebbe giustificata dalla necessità di individuare regole minime per l'esercizio di un'attività che, come accennato, si sta diffondendo sul territorio nazionale e che attualmente, in assenza di un regime normativo,*



---

*sta determinando problematicità con gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottoposta invece ad una dettagliata disciplina normativa.*

*In tal senso, la tracciabilità delle attività svolte attraverso le piattaforme digitali consentirebbe un corretto svolgimento delle medesime ed un corretto esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti pubblici competenti.*

*Rispetto alla richiamata qualificazione dell'attività in argomento come occasionale, la stessa è riconducibile alla necessità di differenziarla rispetto a quella svolta dagli operatori professionali del settore che, per potere esercitare, sono sottoposti ad una dettagliata disciplina normativa.*

*L'impostazione generale del DDL in esame, infatti, intende rispondere all'esigenza di introdurre una regolamentazione, che non comprima in modo sproporzionato la diffusione di una nuova forma di attività economica che può rappresentare un'opportunità di sviluppo locale, di guadagno per le famiglie e di interesse anche dei consumatori. Al tempo stesso, tale regolamentazione sarebbe sufficientemente idonea a garantire i fruitori dell'attività e ad evitare distorsioni della concorrenza e fenomeni di concorrenza sleale rispetto agli operatori professionali regolari.*

*Quanto ai rilievi mossi in relazione ai limiti massimi di coperti e di reddito annuale previsti dal DDL per l'attività in questione, si fa presente che la soglia dei 5.000 euro annui è necessaria al fine di consentire la corretta individuazione dell'attività soggetta alle disposizioni del provvedimento.*

*Il medesimo, infatti, intende disciplinare un'attività svolta in modo non professionale (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), che, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti, è ammissibile fino a detta soglia monetaria. Presumibilmente, da ciò dipende anche l'individuazione del numero di coperti ammissibili per anno solare.*

*Infine, in relazione a quanto evidenziato circa la disposizione con la quale viene escluso l'esercizio dell'home restaurant presso le attività di B&B e le case vacanza, si rileva che, rappresentando l'attività di home restaurant, soprattutto e nella quasi totalità dei casi, una modalità per poter accedere a forme di reddito limitate, l'intervento del provvedimento sia quelli di consentirla contestualmente ad analoghe attività che forniscono alloggio non in forma imprenditoriale, ma che già garantiscono possibilità di percepire introiti, seppure anche in questo caso, limitati.*

*Alle luce delle considerazioni esposte, nonché della natura parlamentare e non governativa del provvedimento, resta ferma la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire ogni utile collaborazione, d'intesa con le altre Amministrazioni coinvolte, nel prosieguo dell'iter del DDL in esame, anche alla luce delle osservazioni formulate dall'Antitrust.*